

ECOAMBIENTE SALERNO SPA

VERBALE ACCORDO SINDACALE DI SECONDO LIVELLO

Il giorno **16 agosto 2018 alle ore 12:00**, presso la sede Amministrativa della EcoAmbiente Salerno S.p.A., si sono riunite le parti di seguito indicate:

Per la EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Dott. Vincenzo Petrosino, Liquidatore Unico;
Rag. Giuseppe Maiorano, Consulente del Lavoro della società;

Per le OO.SS. E le RSU

Sig. Trezza Umberto, per UIL;
Sig. Caporaso Sandro per CGIL;
Sig. Chiola Biagio per FIADEL;

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.
Prot.: SA. .1. <u>2040</u>
Data <u>16.08.2018</u>

Premesse

Le parti si sono incontrate per raggiungere un nuovo accordo sulla contrattazione di secondo livello. Prende la parola il Liquidatore Unico della Eco Ambiente Salerno S.p.A. dott. Vincenzo Petrosino, il quale, avendo preso atto della proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti della EcoAmbiente Salerno S.p.A., prot. n. 784 del 07/08/2018 acquisita a prot. della società n. SA/2018/1933 del 07/08/2018, al fine di raggiungere un accordo soddisfacente le esigenze di ambo le parti da inizio alla contrattazione.

In considerazione del particolare periodo che richiede lo svolgimento più intenso dell'attività da parte della società, e tenuto conto delle gravi criticità cui si andrebbe incontro nel caso di arresto della produzione a seguito di eventuali scioperi che potrebbero intervenire a seguito del proclamato stato di agitazione, avvia una nuova ipotesi contrattuale rispetto a quella precedentemente formulata e ritenuta non adeguata da parte delle OO.SS.

Per tali motivi a seguito di articolata discussione le parti raggiungono il seguente accordo contrattuale:

- a) **"Indennità per le festività"**, si stabilisce come previsto dall'accordo del 09/12/2014;
- b) **"Indennità di disagio ambientale giornaliera"**, cosiddetta IDG, si stabilisce l'importo di Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di effettiva presenza lavorativa;
- c) **"Indennità di disagio giornaliero dovuto alla turnistica"**, cosiddetta IDGT, si stabilisce l'importo di Euro 12,00 (dodici/00) per ogni giorno di effettiva presenza lavorativa;
- d) **"PDP anno 2018"**, propone: parametro economico base ad Euro 1.300,00 (milletrecento/00), parametro produttività come previsto dall'accordo del 09/12/2014 e parametro assenteismo determinato diversamente secondo i criteri di seguito indicati:

Agli importi lordi del PDP verranno applicati i seguenti criteri inerenti le assenze:

Fascia:	Numero giorni di assenza	Quota del PDP per il requisito di assenza
A	Superiori a giorni 14 di assenza	0 %
B	Da giorni 10 a giorni 13	50 %
C	Da giorni 7 a giorni 9	75 %
D	Sino a giorni 6	100%

Per le fasce B, C e D si applicherà l'ulteriore riduzione prevista dalla casistica di cui alla tabella di seguito riportata.

CASISTICA:	NUMERO EVENTI MALATTIA	RIDUZIONE % APPLICATA
Casistica I	N. Eventi 3	Riduzione del 30 %
Casistica II	N. Eventi da 4 a 5	Riduzione del 60 %
Casistica III	N. Eventi da 6 a 7	Riduzione del 80 %
Casistica IV	N. Eventi maggiori di 7	Riduzione del 100%

Alle percentuali indicate ai punti precedenti sarà applicata sia in via principale che cumulativa una ulteriore riduzione in caso di sanzione disciplinare.

A seconda della tipologia della sanzione irrogata sarà applicata la relativa percentuale di riduzione come da tabella di seguito riportata:

Casistica	Sanzione disciplinare:	Riduzione % applicata
A	Licenziamento disciplinare o sospensione dal servizio per qualsiasi numero di giorni	100 %
B	Multa per qualsiasi numero di giorni	70 %
C	Rimprovero o richiamo scritto	40 %

Non sono considerate quali giornate di assenza:

- Infortunio sul lavoro;
- Astensione obbligatoria per gravidanza puerperio;
- Ferie, permessi sindacali, permessi orari e tutti i permessi e/o assenze contrattualmente previste dal CCNL applicato;

- Ricoveri ospedalieri e i DAY HOSPITAL o forme equivalenti con attestazione di intervento chirurgico e della relativa convalescenza senza soluzione di continuità opportunamente certificata dai presidi sanitari ASL o delle AA. OO.;
- Il giorno di DAY HOSPITAL o forme equivalenti senza intervento chirurgico limitatamente al giorno di ricovero;
- Permessi previsti dalla L. 104/1992 limitatamente a quelli rilasciati per motivazioni riferite esclusivamente al dipendente stesso o ai familiari di I grado a carico dello stesso e facenti parte del medesimo nucleo familiare, sino ad un massimo di giorni 3 (tre) al mese;
- Malattie oncologiche o gravi patologie invalidanti;
- Terapie salvavita sempre certificate, lunghe degenze derivate da forme morbose e gravi malattie debitamente certificate.

e) **“Reperibilità”**, si stabilisce che le indennità di reperibilità come da verbale del 09 dicembre 2014;

f) **“ITS INDENNITA’ TRASFERIMENTO SEDE”**, si stabilisce l’indennità di Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di presenza lavorativa come previsto dall’accordo del 09/12/2014;

g) **“Buoni Pasto”**, si stabilisce l’importo del buono pasto di 7,00 (sette/00).

^^^^^

Prende nuovamente la parola il Liquidatore Unico, il quale riferisce che il presente accordo non potrà essere operativo se non prima approvato dal Collegio Sindacale e del Revisore Unico, che è chiamato ad approvare le politiche di remunerazione dei dipendenti.


Il presente accordo si compone di n. 3 pagg., entra in vigore alla data di approvazione del Collegio Sindacale e del Revisore Unico ed avrà validità fino al 31/12/2020. L’applicazione delle misure avverrà con decorrenza 16/08/2018.

La riunione si intende conclusa alle ore 15:00.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagg.

Salerno, 16/08/2018

Il Liquidatore Unico



Per le OO.SS.

